



# COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

**Sindaco**

## **ORDINANZA N. 19 del 25-03-2020**

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PROROGA FINO AL 3  
APRILE DELLE ORDINANZE N. 16 - 17 - 18 2020.**

Considerato che

-l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti i DPCM del 4, 8, 9, 11 e 22 marzo con cui vengono stabilite le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dato atto che con propria ordinanza n. 18 del 19/03/2020 è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**RICHIAMATE**

- la propria ordinanza n. 15/2020, avente ad oggetto "Sospensione dello svolgimento di tutti i mercati sul territorio comunale, su aree pubbliche, nonché di quelli dei produttori agricoli cosiddetti a KM0";
- la propria ordinanza n. 16/2020 avente ad oggetto "Divieto di accedere al cimitero comunale, con esclusione delle attività di gestione dei funerali, delle tumulazioni e raccolta rifiuti;
- la propria ordinanza n. 17/2020 avente ad oggetto "Divieto di assembramento, sulle piste ciclabili, aree verdi, strada alzaia";

VERIFICATO che i sopra citati provvedimenti riportano tutti la validità fino alla data del 25 marzo 2020 compreso;

PRESO ATTO del persistere della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto;

RITENUTO pertanto necessario prorogare la durata dei divieti e delle sospensioni delle attività adottate con i sopra citati provvedimenti fino al 3 aprile 2020, data di efficacia delle misure di cui ai DPCM sopra citati;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento in quanto persistono le condizioni per il mantenimento dei divieti e delle sospensioni di cui alla citate ordinanze;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 1/2018, (codice della Protezione Civile) nel quale lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è considerata funzione fondamentale dei Comuni, mentre il Sindaco viene individuato quale Autorità Locale di Protezione Civile con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 – TUEL;

### **ORDINA**

Per i motivi descritti in narrativa

### **LA PROROGA**

delle seguenti ordinanze

- ordinanza n. 15/2020, avente ad oggetto “sospensione dello svolgimento di tutti i mercati sul territorio comunale, su aree pubbliche, nonché di quelli dei produttori agricoli cosiddetti a KM0”;
- ordinanza n. 16/2020 avente ad oggetto “divieto di accedere al cimitero comunale, con esclusione delle attività di gestione dei funerali, delle tumulazioni e raccolta rifiuti;
- ordinanza n. 17/2020 avente ad oggetto “il divieto di assembramento, sulle piste ciclabili, aree verdi, strada alzaia”;

**fino al 03 aprile 2020.**

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia a: Ufficio Tecnico – Manutenzioni, Ufficio Commercio; Prefettura di Verona, Comando della Polizia Locale, Comando Stazione Carabinieri di Pescantina alla Guardia di Finanza; e alle Associazioni di categoria

### **AVVISA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco  
*QUARELLA DAVIDE*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa